

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

*Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 3/11/2017

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n. 872/17 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Petriliggieri Orazio appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di NOVEM. presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa alla Via Della Costituzione s.n., l'ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;



VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’ Avv. Giorgio Rizza del foro di Modica, difensore del sig. Petriliggieri Orazio ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Via Figura n.4 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Giampiccolo, assunto al protocollo consortile al n. 7384 del 13/05/2013, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 691 del 31/05/2013 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Petriliggieri Orazio;

VISTA la sentenza n. 331/15 con cui il Giudice del Lavoro condanna il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita; condanna il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre CPA e IVA;

VISTA la deliberazione consortile n. 1248 del 30/07/2015 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 331/2015;

VISTA la delibera n. 1369 del 3/03/2016 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Petriliggieri Orazio;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 872/17, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Petriliggieri Orazio e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 331/2015 del Tribunale di Ragusa che:

- 1) dichiara la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 04.12.2001 con decorrenza dal 10.12.2001 e, per l’effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Petriliggieri Orazio alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;



- 3) condanna il Consorzio al risarcimento del danno in favore del sig. Petriliggieri Orazio tramite versamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutata dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTA la nota n. 8277/2017 con cui l'Avv. Giorgio Rizza a seguito della sentenza n 872/17 invita il Consorzio alla riammissione in servizio del proprio assistito sig. Petriliggieri Orazio;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall'avv. Nicolò Schittono del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

RITENUTO che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°872/2017 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 10/12/2001 in forza del contratto stipulato in data 04/12/2001 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 04/12/2001 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Specializzato;

Fascia: 3^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale –



Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Petriliggieri Orazio, nato a Scicli il 27/01/1968, con decorrenza dalla data del 10/12/2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04/12/2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 15/11/2017 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale ricorso in cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 872/17 della Corte d'Appello di Catania:

Qualifica: Operaio Specializzato;

Fascia: 3^a fascia funzionale;


Luogo di lavoro: comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) di dare atto che l'assunzione in questione è effettuata in quanto adempimento obbligatorio in esecuzione dell'ordine del giudice;

Art. 3) di dare atto che la relativa spesa verrà coperta con l'emettendo ruolo consortile relativo all'esercizio in corso;

Art. 4) di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Art. 5) di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Francesco Greco)